

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE E PRESTAZIONI SANITARIE:

art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio di trasporto presso centri ospedalieri e strutture sanitarie organizzato a cura del Comune di Casalmorano a favore dei cittadini che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato.

L'ambito di operatività del servizio resta normalmente circoscritto al territorio della Provincia di Cremona.

In casi particolari possono essere eccezionalmente autorizzati trasporti in ambiti territoriali più vasti.

art. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio si propone interventi volti al trasporto di persone in stato di necessità, dal luogo di abitazione e ritorno, al fine di assicurare le seguenti tipologie di prestazioni:

- prelievi ematici;
- terapie presso strutture autorizzate;
- visite e controlli medici specialistici.

art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale e che risultino in possesso di almeno uno dei requisiti indicati per ciascuno dei seguenti gruppi di classificazione:

- età superiore ai 65 anni;
- affetti da patologie invalidanti (grado di invalidità superiore ai 2/3) o limitative della capacità di deambulazione;
- temporanea compromissione della funzionalità motoria;
- impossibilità a provvedere autonomamente o con utilizzo di mezzi pubblici a recarsi nel luogo di cura;
- mancanza od indisponibilità di familiari

In casi di particolari necessità saranno ammessi familiari od accompagnatori, limitatamente alla disponibilità di posti liberi sull'autovettura per il medesimo turno di servizio.

art. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto delle persone ammesse a fruire del servizio si svolgerà nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30. Compatibilmente con la disponibilità del personale e dei mezzi, sarà possibile effettuare il trasporto anche in orario diverso.

art. 5 – CRITERI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il richiedente che intende fruire del servizio di accompagnamento dovrà presentare agli Uffici Comunali la seguente documentazione:

- a) domanda redatta su modulo predisposto dal Comune
- b) autocertificazione attestante la compromissione della funzionalità motoria e la percentuale

del grado di invalidità (eventualmente da comprovarsi, su richiesta dell'ufficio, da certificazione medica) tale da non consentire l'accesso al luogo di cura in modo autonomo o con mezzi pubblici;

Ogni cambiamento nelle situazioni sopra specificate dovrà essere immediatamente segnalato agli Uffici Comunali.

I dati saranno trattati per finalità istituzionali e comunque nel rispetto della normativa per la tutela della privacy.

La documentazione sarà esaminata dall'Assistente Sociale del Comune supportato da un Amministratore del Comune delegato ai Servizi Sociali.

Gli stessi valuteranno le informazioni fornite per verificare il possesso dei requisiti da parte del richiedente e deciderne pertanto la motivata ammissione o l'esclusione dal servizio, dandone quindi notizia agli interessati.

I report relativi alle domande di trasporto verranno di volta in volta portati a conoscenza della commissione dei servizi alla persona

art. 6 – MODULAZIONE DEL SERVIZIO

Gli utenti ammessi al servizio dovranno segnalare agli Uffici Comunali il luogo, la data e l'orario delle prestazioni richieste. Le prenotazioni dovranno essere effettuate almeno 5 giorni prima del servizio durante gli orari di ricevimento al pubblico (salvo urgenze). Gli interessati dovranno quindi aver cura di fissare, nei limiti del possibile, le visite o le terapie in orari e giorni compatibili con lo svolgimento del servizio.

art. 7 – AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Il Comune di Casalmorano mette a disposizione del servizio automezzi di proprietà, debitamente abilitato e munito di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla circolazione ed al trasporto di persone.

L'Amministrazione comunale risponde della responsabilità per il solo trasporto e non per fatti precedenti o susseguenti lo stesso.

art. 8 – PERSONALE DI SERVIZIO

Il servizio di trasporto sarà svolto da personale in possesso dei requisiti normativi per la guida di autoveicoli.

Il personale incaricato ad effettuare il trasporto è normalmente costituito da dipendenti comunali, volontari e obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile.

art. 9 – COSTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà erogato mediante applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Hanno diritto alla riduzione o all'esenzione dal pagamento del servizio i cittadini il cui reddito I.S.E.E rientra nelle fasce definite per il S.A.D. (Servizio di assistenza domiciliare).

art. 10 - NORME FINALI

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.